



Protocollo Tecnico tra **Provincia di Grosseto** e **ISPRA** per la gestione faunistico venatoria e le azioni di controllo (art.19 Legge n.157/92 ed art.37 L.R.T. n.3/94) delle popolazioni di **Cinghiale, Volpe, Corvidi, Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città.**

Premessa

Il rapporto tra Provincia di Grosseto e ISPRA: il Protocollo tecnico

L'ISPRA (ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) rappresenta per la Provincia di Grosseto un punto di riferimento essenziale per quanto attiene la gestione e la conservazione della fauna selvatica e l'ambiente in cui essa vive e si riproduce. Appare necessario, nel reciproco interesse, rendere tale rapporto il meno burocratico possibile, soprattutto per quanto concerne gli interventi di controllo delle popolazioni animali di cui all'art.19 della L.N. 157/92 ovvero l'art.37 della LR Toscana 3/94.

L'invio ogni anno da parte delle Province dei piani di controllo delle popolazioni delle specie che arrecano danno alle colture agricole o ad altre specie oggetto di gestione faunistico venatoria (Cinghiale, Cornacchia grigia, Gazza, Silvilago, Volpe, Storno e Nutria), nonché dei piani di prelievo dei Distretti e delle AFV per quanto concerne i Cervidi ed i Bovidi, e l'elaborazione da parte dell'ISPRA dei relativi pareri tecnici, comporta per ambedue le parti un oneroso, e non sempre produttivo, dispendio di energie. Al fine di rendere questo rapporto più snello ed al tempo stesso più qualificato, appare opportuno concordare tra i due Enti un dettagliato **Protocollo tecnico** nel quale siano specificati gli indirizzi tecnici ai quali la Provincia di Grosseto si impegna ad attenersi nella gestione e conservazione delle sopra elencate specie. Il presente protocollo sostituisce pertanto le singole specifiche richieste di parere.

Con tale Protocollo la Provincia di Grosseto si impegna altresì a inviare ogni anno all'ISPRA, nel rispetto delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto, dettagliate relazioni consuntive che illustrino i risultati sia delle attività di monitoraggio delle specie di piccola selvaggina e dei predatori, sia degli interventi di controllo.

Per quanto riguarda le specie ornitiche oggetto di piani di controllo, la Provincia di Grosseto s'impegna a provvedere alla compilazione con cadenza annuale delle schede consuntive a suo tempo predisposte da ISPRA. In questo modo si darà recepimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva

409/79/CEE. Dette schede andranno inviate ad ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo alla realizzazione di ciascun piano di controllo numerico.

In relazione a quanto indicato dall'articolo 9, comma 2, ultimo punto, della già citata direttiva 409/79/CEE, i controlli circa la corretta applicazione del regime di prelievo di specie ornitiche in regime di deroga sono a carico della provincia di Grosseto.

Il presente Protocollo Tecnico intende costituire parte integrante della pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La validità temporale del Protocollo è di un quinquennio (2011-2015).

Al termine del periodo di validità del presente Protocollo Tecnico verranno analizzati criticamente i risultati conseguiti. In quella occasione verrà altresì valutata la possibilità di proseguire gli interventi apportando eventuali integrazioni e modifiche al documento.

L'approccio generale alla gestione faunistico venatoria azioni preliminari (ecologiche)

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Grosseto 2006/2010 (d'ora in avanti PFVP) rappresenta il prioritario strumento di analisi e di programmazione cui fare riferimento per la gestione ambientale, faunistica e venatoria di tutto il territorio provinciale, comprese quelle specie il cui rapporto con l'ambiente nel quale esse vivono e le relazioni che esse intrattengono con altre specie si presenta più problematico.

Il PFVP introduce nell'ambito della gestione faunistico venatoria importanti linee programmatiche la cui applicazione non può prescindere dall'adozione di specifiche azioni volte al raggiungimento degli obiettivi tra cui rientrano gli interventi oggetto del presente protocollo tecnico. Per questo il presente documento rappresenta uno degli strumenti attuativi del PFVP.

In estrema sintesi per quello che riguarda, indirettamente e direttamente, l'Art. 37 della LRT 3/94 il PFVP prevede:

- La valorizzazione della qualità dell'ambiente quale vera risorsa attuale e futura intesa come strumento indispensabile per la ricostituzione di popolazioni selvatiche con la destinazione di aree territoriali produttive di varia tipologia ben distribuite sul territorio.

- Attenzioni rivolte alle popolazioni di fauna selvatica cercando da una parte di privilegiare tutto ciò che può considerarsi "miglioramento ambientale", nello specifico tramite singoli progetti portati avanti tramite l'individuazione, il finanziamento ed il successivo controllo da parte degli ATC, dall'altra nella ricerca della qualità degli animali immessi sul territorio in particolare lepri, pernici rosse e fagiani, oltre a tutta un'altra lunga serie di attività collaterali. Una particolare attenzione è rivolta alle aree in cui è stata appurata la presenza della lepre italiana, nel senso che la Provincia tenderà da una parte di realizzare "corridoi ecologici" tra le stesse aree e dall'altra eviterà l'immissione di lepri europee.

- Per il ripristino della fauna naturale si deve agire affinché siano resi efficienti gli Istituti a ciò finalizzati, in primo luogo le Zone Ripopolamento e Cattura (ZRC) e secondariamente le Aziende Faunistico Venatorie (AFV). Per le ZRC con il PFVP è stata attuata in primis la revisione dei confini volta ad escludere aree boschive estese. E' stato inoltre programmato:

- valorizzazione dei rapporti con i proprietari e conduttori dei fondi e dei volontari, determinanti per il loro funzionamento
- sperimentazione di nuove forme di gestione e di varie forme di supporto alle Zone
- destinazione alle ZRC di una parte dei finanziamenti specifici per i miglioramenti ambientali (tale scelta nasce dall'esigenza di sfruttare al massimo e nei luoghi più vocati le sempre più carenti fonti di finanziamento).

Per quanto riguarda le AFV: considerata la netta affermazione del capriolo, si ritiene più opportuno individuare in luogo del capriolo, per alcune AFV che attualmente lo hanno come specie di indirizzo faunistico, la lepre. In alternativa a tale cambio si potrà mantenere l'ungulato come specie di indirizzo ma si dovrà garantire comunque tutta una serie di miglioramenti ambientali finalizzati all'incremento della presenza di capi di lepre. Inoltre:

- Stabilire delle soglie massime per comprensori al di sopra delle quali, proprio per non avere eccessive densità di tale istituto, non si possano autorizzare nuove AFV e ATV.
- Per tutte le AFV ad indirizzo lepre individuazione di una serie di interventi e miglioramenti ambientali finalizzati all'incremento della popolazione di fagiano o pernice rossa.
- Autorizzazione all'immissione di fagiani solo se effettuata in appositi recinti di ambientamento a cielo aperto

- Proseguimento dei progetti già iniziati con lo scorso Piano FVP relativi alle Oasi e Zone di Protezione dell'avifauna della Migratoria (ZPM). Realizzazione definitiva dell'Oasi di Monteleoni e istituzione di nuove ZPM. Su tali istituti adozione di una gestione fattiva che comprenda in sostanza la programmazione delle opere a miglioramento dell'ambiente e la realizzazione di opere ed interventi a difesa delle colture, soprattutto dagli ungulati.

- Gestione faunistico venatoria del Cinghiale. L'ulteriore passo avanti, sempre secondo le linee regionali, passa dalla responsabilizzazione anche economica del distretto il quale è così chiamato a gestire in tutto e per tutto il territorio affidatogli. La gestione del territorio deve essere intesa come uniforme, ovvero con interventi tendenti a equilibrare la densità delle popolazioni in tutte le aree, comprese quelle a divieto di caccia e comprese le aree a spiccata tutela della fauna come riserve naturali, parchi etc. Redazione di piani di gestione di distretto, di Azienda, di Oasi, di riserva naturale etc... adeguati alle realtà ambientali. Per dare al progetto la massima possibilità di riuscita si ritiene indispensabile concedere la possibilità a tutti i distretti, a tutti i gestori di istituti (AFV e ATV ma anche ZRC e ZRV), e ai proprietari di aziende agricole, di attuare tutte le idonee forme di contenimento privilegiando in primis gli interventi attuati nel periodo di caccia aperta.

- Creazione di un tavolo tecnico permanente con sede presso la Provincia che si riunisca almeno due volte all'anno, con la presenza di tutti i soggetti interessati e coinvolti. Per la corretta gestione del cinghiale, oltre che per la gestione faunistico venatoria generale, viene reso partecipe ogni soggetto alla definizione del catasto degli istituti. Catasto che la Provincia aggiorna almeno una volta all'anno e trasmette agli ATC. All'interno di questo sarà compito degli stessi ATC redigere la mappatura dei danni alle colture e degli apprestamenti, utile per la corretta impostazione dei piani di abbattimento e la tempestiva realizzazione degli interventi di contenimento. Uno strumento per la corretta gestione del cinghiale è l'approccio all'attuazione dei foraggiamenti. La Provincia con la DGP 152/2009 (che si allega) ha definito criteri per le specifiche modalità di attuazione di realizzazione dei foraggiamenti: modi, tempi, luoghi e mappatura con GPS. Ciò, in collegamento con la mappatura dei danni, si ritiene determinante al fine di poter concretamente incidere sulla gestione da parte dei distretti.
- Prosecuzione del progetto finalizzato al miglioramento della popolazione di fagiano. L'obiettivo è quello di arrivare nel futuro a fare immissioni sul territorio grossetano solo con fagiani e pernici rosse nate e allevate nel CPPS Casolino e nelle relative strutture decentrate. In particolare per il fagiano si tenterà di individuare un ceppo di fagiano che per caratteristiche genetiche e morfo fisiologiche si adatta particolarmente all'ambiente maremmano. Il progetto tenterà di individuare, oltre all'ideale "morfo-feno-tipo", un protocollo tecnico operativo da seguire per l'immissione che prevederà periodi, età idonea, strutture di ambientamento, tecniche e metodologie etc....

Altri interventi ecologici:

- immissioni clandestine dei cinghiali e di altri ungulati: Tale illecita attività è stata ampiamente combattuta da tutti i soggetti deputati al controllo nel corso di questi anni. Data la conoscenza di tutte le realtà territoriali si può affermare che tale fenomeno non è più presente nel territorio grossetano. Nel corso degli ultimi anni è stata peraltro fatta particolare attenzione allo stato di manutenzione delle recinzioni degli allevamenti di cinghiali, daini e mufloni sia ai fini alimentari che ai fini di ripopolamento. Circa lo scongiurare il pericolo di immissioni clandestine si programmano ulteriori specifici controlli, così come sarà ordinariamente controllato lo stato di manutenzione delle recinzioni di tutti gli allevamenti a vario titolo di cinghiali, daini e altri ungulati.
- cartografia delle aree vocate: ai sensi del regolamento regionale (ora Testo Unico dei regolamenti regionali) e dell'approvazione del PFVP 2000/2005 fu definita ed approvata la cartografia delle aree vocate. In tali aree la caccia al cinghiale viene esercitata nella forma della battuta e la gestione affidata a distretti di caccia. E' programmata la revisione completa delle aree, sia vocate che di influenza, sempre in accordo con gli ATC. La revisione è finalizzata a favorire la gestione di una popolazione che sia sempre meno impattante, in particolar modo con meno danni alle colture, nel territorio esterno a quello in cui viene gestita e che sia sempre più facilmente controllabile.
- realizzazione di interventi di difesa passivi: nel corso di questi anni sono state affinate, in particolar modo dagli ATC, le tecniche e le modalità di

installazione e manutenzione di recinzioni elettrificate. Tale strumento appare ad oggi fondamentale per la difesa delle colture tanto che la dotazione di fili e batterie è in continuo aumento in tutti gli ATC e nella Provincia. In alcuni ATC si stanno addirittura sperimentando nuove tipologie di fili (materiali, diametri, numero etc...) al fine di aumentare maggiormente l'efficacia di tale metodo di difesa passiva. Per il futuro si cercherà di incrementare ulteriormente la difesa delle colture con fili elettrificati. Un'altro intervento di difesa passiva a cui è stato fatto molte volte ricorso in questi anni è l'autorizzazione allo sparo a salve. Tendenzialmente vi si è fatto ricorso nei casi in cui fosse necessario difendersi da volatili non cacciabili (piccioni domestici, tortora dal collare etc...) e nella gran parte dei casi per la difesa passiva da specie non oggetto di contenimento. Per il futuro si programma di rilasciare autorizzazioni per lo sparo a salve per la difesa passiva. Tutte le autorizzazioni, in particolar modo per l'allontanamento delle specie oggetto del contenimento contemplate dal presente protocollo, sono da valutarsi caso per caso da parte della Provincia e comunque non si programma il rilascio di autorizzazioni per lo sparo a salve per l'allontanamento del cinghiale. Le valutazioni dell'opportunità di rilasciare tali autorizzazioni sono da farsi sulla base della distanza dai confini di istituti destinati alla tutela della fauna selvatica, da attività antropiche, da abitazioni e centri abitati e del periodo per il quale viene chiesto il rilascio.

- Totale eliminazione delle discariche abusive secondo quanto disposto dal Piano provinciale dei rifiuti

In particolare modo per la gestione faunistico venatoria dei corvidi e della volpe:

- Contestualmente alla conduzione del controllo numerico all'interno degli istituti di gestione di cui sopra si intende perseguire l'obiettivo di miglioramento della gestione faunistica incentrato, in particolare, sui punti di seguito indicati:

- progressiva riduzione delle immissioni di selvaggina allevata in cattività fino alla totale sospensione di tale forma di intervento;
- preferenza per le immissioni di selvaggina di cattura locale e per il ricorso ad adeguate tecniche di rilascio per la selvaggina di allevamento (recinti a cielo aperto);
- idonei interventi di miglioramento ambientale (incremento dei siti di rifugio e delle colture a perdere).

Il ruolo di coordinamento della Polizia Provinciale

Con l'attuazione del comma 3 dell'art. 37 della LRT 3/1994 il Corpo di Polizia Provinciale viene ad assumere, nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo tecnico, un compito di coordinamento generale oltre ad alcune specifiche attività che rimangono anche operativamente di competenza del Corpo stesso.

Infatti la possibilità da parte della Provincia di poter far presenziare sul posto al momento dell'attuazione Guardie Venatorie Volontarie, Guardie Ambientali Volontarie oltre a tutti i soggetti di cui all'art. 51 della LRT 3/1994, consente alla Polizia Provinciale di svolgere un compito di coordinamento generale oltre alla verifica della regolarità delle operazioni che verrà svolta a campione su un numero di interventi ritenuto dalla stessa Polizia congruo. La Polizia si riserva la possibilità di presenziare, controllare, coordinare e operare in tutte quelle situazioni in cui ciò verrà ritenuto necessario.

CINGHIALE

La gestione faunistico venatoria e le azioni di controllo

Premessa – metodi ecologici

Nei confronti del Cinghiale la Provincia di Grosseto intende attuare una distinta gestione a seconda che si tratti delle aree vocate o di quelle non vocate alla presenza di questa specie.

Il PFVP 2006/2010 destina, per la gestione del cinghiale, il territorio agro silvo pastorale che viene ad essere ripartito in:

- Area vocata : Distretti + istituti vari;
- Area non vocata: aree non vocata + istituti vari.

Fanno parte integrante del presente protocollo le cartografie delle aree vocate e non vocate.

La definizione degli obiettivi da conseguire, per gli ATC e tutti gli istituti e strutture individuate, dovrà realizzarsi attraverso la stesura di adeguati piani annuali di gestione che utilizzando i dati derivanti dalle operazioni di monitoraggio della densità di popolazione, dai registri di braccata, dai danni, dai risultati delle azioni di controllo e da tutti quelli che consentano di fare previsioni e stime in merito alle dimensioni della popolazione ad inizio caccia. Le ricostruzioni demografiche consentiranno quindi di programmare correttamente i prelievi secondo precisi obiettivi.

Uno dei punti più delicati nella gestione del cinghiale sta proprio nella peculiare dinamica di popolazione che lo differenzia dagli altri Ungulati: in risposta a forti variazioni annuali di alcune fonti trofiche (soprattutto produzione di ghiande, fagge, castagne) il cinghiale modifica in modo significativo il rendimento riproduttivo e il tasso di mortalità, originando vere e proprie fluttuazioni annuali nelle consistenze numeriche. Da qui l'estrema necessità di mettere a punto e mantenere attivi sistemi di monitoraggio e di previsione in grado di consentire anno per anno una giusta calibratura dei prelievi di caccia, alla luce degli obiettivi di densità prefissati, al fine di rendere effettivamente straordinario il ricorso a al contenimento.

In questi piani di gestione dovranno essere fissati:

- la DAF (densità agricola e forestale) obiettivo,
- l'eventuale piano di prelievo,
- l'eventuale piano di controllo,
- la densità stimata a fine stagione venatoria;
- il piano di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni con relative modalità di attuazione;
- le risorse economiche che si intende impiegare per far fronte alla realizzazione del piano di gestione elaborato.

Al fine di aumentare gli elementi conoscitivi su cui basare gli interventi di gestione la Provincia e gli ATC si impegnano nell'acquisizione di dati biometrici e dello stato riproduttivo delle femmine del cinghiale (analisi tratto riproduttivo,

conteggio feti, corpi lutei, ecc.). Al fine di ottenere un numero minimo certo di individui, all'apertura della caccia saranno raccolti dati degli individui osservati ed abbattuti durante le prime giornate di caccia. Tale raccolta di dati sarà attuata stabilendo un numero minimo di campioni per ogni distretto di caccia al cinghiale.

In questo contesto assume particolare importanza da parte dell'Amministrazione Provinciale la definizione cartografica delle fasce di 200 metri di competenza per l'eventuale attribuzione dei danni alle colture agricole ai diversi istituti.

Il nuovo modo di pianificare la gestione di questo Ungulato passa inoltre dalla messa a punto di efficaci e tempestive modalità di attuazione degli interventi di controllo, prevedendo l'adozione del presente protocollo attuativo tenuto conto delle indicazioni dell'ISPRA e dell'approvazione di eventuali regolamentazioni relative alla gestione del cinghiale elaborate dagli ATC e verificate dalla Provincia contestualmente al piano annuale di gestione del cinghiale.

In generale, il controllo diretto delle popolazioni potrà essere attuato soltanto dopo che i metodi ecologici (interventi di prevenzione) siano risultati inefficaci. L'inefficacia di tali metodi dovrà essere formalmente verificata dai tecnici della provincia. Tale principio non si applica al caso delle aree definite come non vocate per la specie (come da cartografia allegata alla nota prot. 124717 del 28 luglio 2010), considerato che in tali contesti (rappresentati generalmente da ampie estensioni agricole) si applica un generale obiettivo di eradicazione della specie.

Per quanto riguarda gli ATC in particolare si prevede la stesura per ciascun distretto di piani annuali di gestione faunistica, venatoria ed economica nel pieno rispetto della normativa regionale vigente.

In questo documento un ruolo fondamentale deve essere assunto dagli interventi di miglioramento ambientale per ciascuno dei quali dovrà essere indicata la tipologia di intervento, le essenze utilizzate, la durata, nonché la localizzazione cartografica mentre, per le operazioni di prevenzione danni, andranno indicate la tipologia di intervento e la localizzazione cartografica.

Per quanto riguarda infine gli interventi di foraggiamento questi potranno essere attuati solo secondo i criteri (modalità, tempi etc...) definiti dalla Provincia mentre sarà compito dei distretti e degli ATC e procedere alla loro individuazione cartografica. Anche queste azioni saranno parte integrante dell'annuale piano di gestione

Tali Piani oltre a quanto disposto dall'art. 83 del T.U. dei Regolamenti Regionali dovranno contenere un piano di gestione economica che preveda la stesura di un "bilancio economico di distretto" sia preventivo (da allegare al piano di gestione annuale) sia consuntivo (parte integrante di quello conclusivo della stagione venatoria).

I responsabili di distretto, punto di tramite tra l'ATC e le squadre, dovranno collaborare nella stesura dei piani e relazionare costantemente sulle attività svolte agli stessi ATC cui spetta il compito di monitorare l'andamento e gestire tali piani. Nei bilanci, sulla base delle caratteristiche ambientali, dell'assetto agricolo del territorio, di valutazioni tecniche circa la frequenza, l'intensità, il valore economico dei danni verificatisi negli anni precedenti, il Comitato dell'ATC:

- determinerà le risorse economiche che verranno impiegate per la liquidazione dei danni all'interno di ciascun distretto, nelle aree di influenza (A.I.) e nelle aree esterne ad essi (A.E.);

- determinerà la valutazione economica della prestazione d'opera oraria volontaria per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni, per la realizzazione degli interventi di controllo ed ogni altra attività stabilita dal Comitato di gestione dell'ATC;
- determinerà l'importo della quota di partecipazione giornaliera alle battute da versare all'ATC per l'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale in battuta per i cacciatori che non risultano iscritti all'ATC;
- determinerà l'importo dei danni attribuiti a ciascun distretto, area esterna (A.E), area di influenza (A.I.) secondo uno schema comune a tutti e tre gli ATC.

Per tutti gli altri istituti e strutture individuati nel PFV che ricadono nell'area vocata è prevista la stesura di un piano di gestione annuale da approvare contestualmente al piano di gestione degli ATC che tenga conto della collocazione rispetto all'area vocata e preveda comunque:

- la definizione degli obiettivi che si intendono conseguire;
- l'individuazione della DAF obiettivo, con indicazioni dei metodi utilizzati;
- il piano di prelievo (per le AFV);
- l'eventuale piano di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni con relative modalità di attuazione;
- valutazione dell'efficacia delle misure di controllo ecologiche attuate;
- l'eventuale piano di controllo con relative modalità di attuazione;
- l'individuazione delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi previsti dal piano.

Vista inoltre l'importanza di avere una gestione unitaria per questo ungulato nelle varie tipologie di istituti individuate nel PFV, visto il ruolo di coordinamento e di indirizzo che la Provincia intende assumere, è stata definita l'approvazione di un progetto quinquennale di gestione del cinghiale che preveda eventuali erogazioni di contributi finanziari ai soggetti che aderiscono e conseguono gli obiettivi fissati.

1) Modalità operative per la realizzazione del piano di controllo

La Provincia, accertata formalmente l'inefficacia degli interventi ecologici adottati, approva per l'area vocata le modalità operative per la realizzazione del piano di controllo del cinghiale e con specifico provvedimento dirigenziale dà atto del ruolo di coordinamento degli interventi della Polizia Provinciale.

Per la realizzazione di tali interventi la Polizia Provinciale, così come gli ATC e gli altri titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/1994, provvedono, sempre sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, avvalendosi dei soggetti abilitati (d'ora in avanti abilitati: Proprietari e conduttori dei fondi, Guardie Venatorie Volontarie, Guardie Ambientali Volontarie e cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/1994).

I proprietari o i conduttori di fondi agricoli, i Presidenti delle Zone di Ripopolamento e Cattura, gli enti o le associazioni titolari della gestione di istituti finalizzati all'incremento ed alla tutela della fauna, i titolari di autorizzazione di istituti faunistici o faunistico venatori privati, i Comuni, i cittadini in genere possono inoltrare alla Provincia motivandole in base ad un rilevante impatto economico (indennizzato o stimato), le segnalazioni di presenza del cinghiale e potenziale danno perverranno su apposita modulistica predisposta dalla Provincia, che includa informazioni circa il tipo di coltivazione, la superficie

danneggiata, l'importo economico. Le richieste provenienti da ATC, AFV, ATV dovranno anche contenere la localizzazione, possibilmente mediante GPS, ed informazioni sui metodi ecologici adottati nell'area interessata dai danni (nelle ATV non sono consentite immissioni di ungulati ad eccezione dei recinti destinati alla caccia agli ungulati stessi).

Per gli interventi attuati dagli ATC, si debbono poter individuare puntualmente le aree interessate (distretti, aree o istituti di competenza), e le modalità di intervento adottate, tra quelle indicate dal presente protocollo, debbono essere quelle ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Indipendentemente dalle indicazioni date, la Polizia Provinciale al momento dell'attuazione, in maniera discrezionale, potrà, qualora decida di presenziare, disporre circa l'attuazione degli interventi. In ogni caso la tecnica utilizzata deve essere quella più adeguata alla miglior riuscita dell'intervento stesso e/o alla tutela dei partecipanti e di tutte le altre persone.

Le richieste formulate da soggetto diverso dall'ATC possono essere inoltrate allo stesso all'ATC competente o alla Provincia e contestualmente all'ATC.

Si intende come avvio della procedura di organizzazione degli interventi la data in cui la Polizia Provinciale riceve la tele prenotazione. L'intervento stesso non dovrà iniziare prima di 24 ore dalla teleprenotazione. L'avvio della procedura comporta la possibilità di reiterazione degli interventi nella medesima area od istituto.

2) Modalità degli interventi di controllo nelle aree a diversa tipologia di gestione faunistica nei diversi periodi dell'anno

Per gli interventi di contenimento numerico del Cinghiale, da realizzarsi in regime di art. 37 della L.R. 3/94 potranno essere utilizzate una o più delle seguenti tecniche:

- all'aspetto con l'uso di carabina e cannocchiale;
- in notturna con l'utilizzo di faro anche mediante l'impiego di automezzo lungo percorsi fissi concordati con la Provincia;
- cattura con l'ausilio di chiusini (fissi o mobili) o di trappole (possibile anche per specifica delega da parte della Polizia Provinciale a proprietari e conduttori di fondi senza licenza di caccia), gli individui catturati dovranno essere soppressi o trasferiti in aree recintate, specificamente autorizzate, dotate di strutture di contenimento realizzate e mantenute in modo da escludere ogni rischio di fuga accidentale degli animali;
- in girata impiegando un unico cane con specifica funzione di limiere provvisto di una specifica abilitazione rilasciata da giudice ENCI (ai sensi dei criteri definiti dalla provincia che si allegano per l'ISPRA), tale metodo di intervento dovrà essere sospeso nel periodo 1 aprile-30 settembre;

Il ricorso eccezionale ad altri metodi potrà essere adottato solo su specifico parere ISPRA nei casi in cui, per le caratteristiche del territorio e/o della vegetazione sia effettivamente ravvisata l'inefficacia di altre tecniche, ovvero quando occorranza misure urgenti di limitazione della consistenza della specie in tempi brevi o quando sia riscontrabile pericolosità per le persone. L'utilizzo di altre tecniche potrà in tal caso essere adottato in aree limitate su espressa disposizione della Provincia

Nel territorio in cui è concessa l'attività venatoria (aree non vocate, aree vocate e AFV) le modalità sopraelencate possono essere adottate in funzione delle caratteristiche del territorio e della distribuzione nello stesso dei capi.

Qualora fosse necessario attuare interventi di controllo del cinghiale all'interno di aree della rete Natura 2000, e siano ipotizzabili effetti derivanti dalla riduzione numerica dei cinghiali sulle specie di interesse comunitario per le quali è stato istituito lo specifico SIC, andrà condotta una valutazione di incidenza secondo quanto previsto dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 art. 5.

Considerata la potenziale pericolosità delle munizioni al piombo per la salute umana e per la conservazione dei rapaci necrofagi (ad esempio *Milvus* spp.), negli interventi di controllo diretto dovrebbero essere preferenzialmente utilizzate munizioni alternative (ad esempio acciaio o rame).

E' permessa la contemporaneità di interventi di contenimento su volpe e cinghiale dove e quando il contenimento delle specie è già autorizzato.

3) Il controllo del Cinghiale nelle aree vocate

La gestione del cinghiale nelle aree vocate, di competenza dell'ATC secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal piano faunistico provinciale 2006 - 2010, si basa sul raggiungimento delle densità obiettivo fissate dagli ATC ai sensi dell' art. 80 del T.U. dei regolamenti regionali approvato con DPRG n. 13/R del 25/02/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La possibilità di mettere in atto interventi straordinari di controllo (ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94) nelle aree vocate, rappresenta uno strumento indispensabile per risolvere tempestivamente alcune situazioni localizzate al momento in cui si verificano condizioni effettive o potenziali di danno alle coltivazioni agroforestali o di sicurezza alle persone od alle opere.

In periodo di caccia chiusa nelle aree vocate per il cinghiale alle richieste di intervento, dovrà seguire l'attivazione degli interventi stessi solo nei casi di presenza di gravi situazioni di danno in corso o potenziale. Per gli interventi saranno privilegiati i soggetti iscritti al distretto di caccia assegnatario dell'area in questione, su indicazione del soggetto responsabile nominato dalla Provincia.

Qualora l'ATC o altre richieste di intervento evidenzino il permanere delle condizioni di danneggiamento (in corso o potenziale) anche a causa dell'inerzia del responsabile e/o del distretto o comunque a causa dell'inefficienza/inefficacia delle azioni condotte, la Polizia Provinciale, passati 7 giorni dall'inizio degli interventi, organizza azioni alternative di controllo, utilizzando tutto il personale necessario per i tempi necessari alla soluzione del problema locale.

4) Il controllo del Cinghiale nelle aree non vocate

All'interno delle aree non vocate non è consentita alcuna gestione venatoria della specie. L'attività di controllo nelle aree non vocate è finalizzata a perseguire l'eradicazione della specie. In tali aree l'attività venatoria e le azioni di controllo non prevedono alcun limite numerico ai prelievi. In egual modo sono da considerarsi anche le aree non vocate interne agli istituti faunistici pubblici e privati.

Ciascuna richiesta di intervento, in relazione alla presenza della specie cinghiale e/o a gravi situazioni di danno in corso o potenziale nelle aree non vocate, dovrà pervenire all'ATC.

Gli interventi dovranno essere attuati sotto il controllo a campione (verifica della regolarità delle operazioni) ed il coordinamento della Polizia Provinciale.

Qualora l'ATC o altre richieste di intervento evidenzino il permanere delle condizioni di danneggiamento (in corso o potenziale) anche a causa dell'inefficienza/inefficacia delle azioni condotte, la Polizia Provinciale, passati 3 giorni dall'inizio degli interventi, può organizzare azioni alternative di controllo, utilizzando tutto il personale necessario per i tempi necessari alla soluzione del problema locale.

5) Il controllo del Cinghiale nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle zone di rispetto venatorio

All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'obiettivo da perseguire è l'eradicazione specie. Gli interventi di controllo nelle ZRC potranno essere attuati, in ogni periodo dell'anno e senza limitazione di orario o di giorni, utilizzando i metodi descritti al punto 2. Gli interventi saranno realizzati, sotto il controllo a campione ed il coordinamento della Polizia Provinciale, da parte degli Agenti di vigilanza volontaria nominati dalla Provincia, eventualmente coadiuvati dai soggetti abilitati.

6) La gestione del Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti all'interno dell'area vocata al Cinghiale

La gestione del Cinghiale all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie dovrà essere attuata in sintonia con quella realizzata nei Distretti di gestione limitrofi, quindi in base a precisi piani di prelievo di carattere quantitativo. Tali piani potranno avere, ove il titolare dell'autorizzazione dell' AFV lo ritenga utile, l'obiettivo di mantenere la presenza del Cinghiale al massimo al livello consentito dalle singole realtà ambientali. I piani saranno approvati annualmente dalla Provincia, adottando come valori di riferimento i parametri previsti nei piani dei Distretti di gestione limitrofi.

Nel caso in cui il titolare abbia esigenza di attuare interventi di contenimento al di fuori del periodo di caccia alla specie, gli interventi dovranno essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art.37 della L.R. 3/94. Per tali interventi il Titolare dovrà avvalersi del personale di vigilanza dell'AFV, eventualmente coadiuvato dai soggetti abilitati.

Ogni intervento dovrà essere preventivamente comunicato, almeno 24 ore prima, alla Polizia Provinciale che potrà intervenire direttamente o indirettamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, e alla quale spetterà comunque il compito di realizzare il controllo a campione sull'esecuzione degli interventi.

La Provincia nel caso in cui i cinghiali presenti nell'AFV arrechino ingenti danni alle colture agricole poste fuori della AFV medesima, potrà procedere ad ulteriori interventi di contenimento ai sensi dell'art. 37 sia dentro sia fuori il perimetro dell'AFV.

7) Il controllo del Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti nell'area non vocata al cinghiale

Nelle AFV poste all'interno dell'area non vocata il Cinghiale non potrà essere oggetto di gestione venatoria. Esso potrà essere oggetto solo di interventi che perseguono l'eradicazione. Gli interventi di contenimento saranno autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94.

Per l'attuazione di tali interventi il titolare dell'autorizzazione dell'AFV dovrà avvalersi del personale di vigilanza dell'AFV stessa, eventualmente coadiuvato dai soggetti abilitati.

Ogni intervento dovrà essere preventivamente comunicato alla Polizia Provinciale mediante il servizio di tele prenotazione e l'intervento non potrà essere iniziato prima di 24 ore. Alla Polizia Provinciale, che potrà intervenire direttamente o indirettamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, spetterà il compito di realizzare il controllo a campione.

Tutti gli interventi di contenimento, a prescindere dalla tecnica impiegata e dall'epoca di attuazione, si svolgeranno comunque sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione di AFV.

La Provincia nel caso in cui i selvatici presenti nell'AFV arrechino ingenti danni alle colture agricole poste fuori della AFV medesima, potrà procedere ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94 sia dentro sia fuori il perimetro dell'AFV.

8) Il controllo del Cinghiale nelle Aziende Agrituristiche Venatorie

Nelle ATV, non essendo consentita l'immissione (ad eccezione del territorio specificatamente destinato a recinto di caccia agli ungulati), il cinghiale dovrà essere oggetto solo di interventi di eradicazione. Gli interventi di contenimento saranno autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art.37 della L.R. 3/94.

Per l'attuazione di tali interventi il titolare dell'autorizzazione dell'ATV dovrà avvalersi del personale di vigilanza dell'ATV, eventualmente coadiuvato dai soggetti abilitati.

Ogni intervento dovrà essere preventivamente comunicato alla Polizia Provinciale mediante il servizio di teleprenotazione e l'intervento non potrà essere iniziato prima di 24 ore. Alla Polizia Provinciale, che potrà intervenire direttamente o indirettamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, spetterà comunque il compito di realizzare il controllo a campione.

Tutti gli interventi di contenimento, a prescindere dalla tecnica impiegata e dall'epoca di attuazione, si svolgeranno comunque sotto la responsabilità del titolare della autorizzazione della ATV.

La Provincia nel caso in cui i cinghiali presenti nell'ATV arrechino ingenti danni alle colture agricole poste fuori della ATV medesima, potrà procedere con ulteriori interventi ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94 sia dentro che fuori il perimetro dell'ATV.

9) Il controllo del Cinghiale nei fondi chiusi

Il controllo del Cinghiale nei fondi chiusi potrà essere richiesto dagli ATC, dai distretti, dagli agricoltori o dai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti. La realizzazione degli interventi di contenimento sarà affidata alla Polizia Provinciale, eventualmente coadiuvata da Agenti di cui all'art.51 e dai soggetti abilitati.

La Provincia nel caso in cui i cinghiali presenti nel fondo chiuso arrechino ingenti danni alle colture agricole al di fuori del fondo chiuso medesimo potrà procedere con ulteriori interventi ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94.

10) Il controllo del Cinghiale nelle Aree Addestramento cani, nei Divieti di cui all'art.33 della L.R.T. 3/94 e in tutti i casi non ricompresi nei precedenti

Nel caso di comunicazioni che evidenzino situazioni di danno, anche potenziali, a colture, cose, persone ed altre specie faunistiche e si renda necessario intervenire in divieti di caccia a vario titolo, si prevede la seguente impostazione:

- negli istituti compresi all'interno dell'area vocata al Cinghiale la Provincia metterà in atto piani di controllo numerico volti a contenere la specie all'interno dei parametri previsti per il Distretto di gestione nel quale l'istituto è ricompreso.

- negli istituti ricadenti all'interno dell'area non vocata al cinghiale gli interventi dovranno avere come obiettivo l'eradicazione del cinghiale.

In ogni caso gli interventi saranno attuati direttamente dalla Polizia Provinciale o sotto il suo coordinamento la stessa Polizia Provinciale potrà avvalersi sia della collaborazione di soggetti abilitati sia della possibilità di poter far presenziare soggetti di cui all'art. 51 della LRT 3/1994 specificatamente nominati

Nelle Aree Addestramento cani non è consentita l'immissione di cinghiali, fatta eccezione per le AAC da seguita su cinghiale debitamente recintate nelle quali l'immissione deve essere fatta con soggetti dello stesso sesso e fino al raggiungimento delle massime densità stabilite dalla normativa.

11) Comunicazioni relative agli interventi

Per tutti gli interventi non effettuati direttamente dalla Polizia Provinciale deve essere cura di ciascun responsabile diretto (a seconda del caso, Guardia Volontaria delegata, concessionario di Istituto Faunistico, proprietario o conduttore del fondo, etc...) di comunicare tramite la teleprenotazione alla Polizia Provinciale almeno 24 ore prima:

a) la precisa ubicazione dell'area, o delle aree, di intervento o i luoghi di appostamento nel caso di interventi all'aspetto o i percorsi nel caso di interventi alla cerca;

b) indicazione dei dati contenuti: numeri telefonici, preciso orario e date etc...;

c) indicazione dei dati richiesti nella teleprenotazione a consuntivo dell'intervento e, in caso di abbattimento, nella scheda biometrica consegnata dalla Provincia.

d) i capi abbattuti saranno conferiti ai sensi dell'art. 37 comma 3 della LRT 3/1994

e) nel caso di impedimenti ad effettuare l'intervento ciò dovrà essere comunicato entro le 12 ore dall'orario previsto (6 nel caso di attivazione del servizio provinciale di disdetta tramite SMS)

Le cartografie delle aree dei punti e dei percorsi dovranno essere consegnata annualmente o riconfermate).

A tutti i capi abbattuti deve essere apposto all'orecchio, apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Provincia. I contrassegni non utilizzati devono essere riconsegnati alla Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione.

12) Obblighi e comportamento dei collaboratori agli interventi

Tutti i volontari partecipanti agli interventi di controllo, oltre a seguire scrupolosamente le direttive di volta in volta impartite dal responsabile delle operazioni, devono rispettare le procedure indicate nel presente protocollo, pena la esclusione dagli interventi successivi, oltre a quanto eventualmente sanzionabile ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

La stessa procedura è applicata nei confronti delle squadre di caccia al cinghiale coinvolte negli interventi di contenimento, allorché la Polizia Provinciale od i loro delegati rilevino comportamenti volutamente inefficaci o di ostacolo alla realizzazione delle finalità degli interventi stessi. Di tali fatti, verranno inoltre informati gli ATC, ai fini dell'eventuale applicazione concordata con la Provincia, di quanto disposto dagli artt. 83 e 91 del D.P.G.R. 13/R/2004.

Per tutti gli interventi di controllo di cui al presente disciplinare, con l'eccezione delle catture, è fatto obbligo ai partecipanti di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile una giacca, giubbotto, gilet di colore

arancione. Tali indumenti debbono essere indossati per tutto il periodo dell'intervento.

13) Relazione consuntiva annuale

Ogni anno la Provincia trasmette all'ISPRA una relazione consuntiva contenente i dati relativi alle consistenze delle popolazioni, ai danni causati dalla specie ed ai prelievi effettuati durante l'attività venatoria e nelle operazioni di controllo (con l'indicazione delle tecniche utilizzate).

VOLPE

La gestione faunistico venatoria e le azioni di controllo

Premessa- azioni ecologiche

Il contenimento numerico della volpe è finalizzato ad un minor impatto predatorio che viene comunque perseguito mediante il ricorso ad interventi di miglioramento ambientale per la piccola fauna stanziale (p.es. incremento dei siti di rifugio) e a metodi ecologici che riducano le risorse trofiche per la volpe (p.es. chiusura di discariche, limitazione di immissioni di fagiani).

Qualora le misure d'intervento incruente risultino insufficienti a contenere l'impatto predatorio della volpe, interventi di contenimento del numero delle popolazioni di questo Carnivoro possono, in determinate condizioni ecologiche, risultare efficaci per aumentare la sopravvivenza e la riproduzione di Galliformi e Lagomorfi.

La programmazione di azioni di controllo della predazione esercitata dalla Volpe nei confronti di molte specie di piccola selvaggina può determinare un significativo incremento del successo riproduttivo e delle consistenze delle specie preda. Tali azioni appaiono quindi coerenti con il dettato normativo nazionale e regionale purché previste solo una volta verificata l'inefficacia degli interventi incruenti messi in atto, siano condotte in modo puntuale, con tecniche selettive e che riducano gli impatti su altre componenti delle biocenosi. Occorre inoltre abbandonare totalmente qualsiasi pratica volta allo sterminio del cosiddetto "nocivo", sostituendola con una più ecologica azione di controllo conservativo del predatore, vale a dire con un'impostazione capace di conciliare l'esigenza del contenimento della pressione predatoria esercitata dalla Volpe con quella della sua conservazione a livello di specie.

Criteri e modalità operative per la realizzazione delle azioni di controllo

Si conviene quindi che il controllo delle popolazioni di Volpe sia esercitato nel rispetto di piani di prelievo di carattere conservativo, predisposti in base a specifiche operazioni di monitoraggio delle popolazioni oggetto degli interventi.

Si conviene altresì che un siffatto controllo delle popolazioni di Volpe sia esercitato nelle sole ZRC, ZRV e in una fascia di territorio adiacente a tali istituti per una profondità di 500 metri qualora si accerti, con una specifica istruttoria tecnica, l'opportunità di tale estensione (ad es. presenza di tane attive di volpi che frequentano la ZRC, ecc.).

Potranno essere autorizzati contenimenti nelle sole AFV che non praticino l'immissione di selvaggina e che attuino un prelievo venatorio basato su principi di prelievo sostenibile (censimenti, piani di prelievo commisurati agli incrementi utili annui, verifica).

Gli interventi di controllo negli altri istituti saranno valutati caso per caso e autorizzati solo quando la presenza delle volpi sia di effettivo danneggiamento per gli allevamenti di animali da reddito. In quest'ultimo caso gli abbattimenti saranno attuati negli specifici siti di predazione solo nel caso di effettiva segnalazione dei danni e di accertamento dell'adeguatezza delle strutture di stabulazione degli animali allevati.

Come risulta evidente, si imposta una strategia di contenimento dell'impatto predatorio esercitato dalla volpe sulle specie di interesse venatorio solo nei comprensori con specifiche finalità di produttività faunistica.

La gestione della Volpe nelle Zone di Ripopolamento e Cattura

L'attività di controllo della specie all'interno delle ZRC è basata oltre che sulla gestione tesa ad incrementare la selvaggina naturale tramite opportuni interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, anche tramite un oculato controllo della predazione attuata dalla Volpe secondo i seguenti criteri:

- realizzazione ogni anno di un'azione di monitoraggio della Volpe e delle specie di carattere gestionale (Lepre e Fagiano) da condursi nel tardo autunno con la tecnica del transetto diurno (Fagiano) e notturno (Volpe e Lepre) da parte dei tecnici incaricati dalla Provincia (o dagli ATC, nel caso in cui la gestione delle ZRC sia in carico a questi ultimi) al fine di valutare oltre che la consistenza della Volpe anche la consistenza ed il successo riproduttivo delle altre due specie e quindi i risultati della gestione nel suo complesso, vale a dire non solo del controllo dei predatori ma anche e soprattutto dei miglioramenti ambientali. In ogni caso ed in ogni istituto si interviene esclusivamente nel caso in cui la consistenza stimata della popolazione di volpe sia superiore ai 4 capi/100 ha, adottando un piano di controllo che comunque sia in grado di garantire il mantenimento di tale densità minima.
- elaborazione di piani di contenimento numerico della Volpe da parte dei tecnici incaricati sulla scorta dei dati dei censimenti;
- autorizzazione dei piani di prelievo rilasciata dalla Provincia
- realizzazione di interventi di contenimento nel rispetto del piano di prelievo assegnato con utilizzo esclusivo delle seguenti tecniche:
 - abbattimento alla cerca ed all'aspetto senza l'ausilio di cani nel periodo Agosto - Febbraio;
 - sparo notturno con carabina a canna rigata e l'ausilio di fonti di luce anche da automezzo durante l'intero arco dell'anno lungo percorsi fissi concordati con la Provincia;
 - abbattimento in tana con l'ausilio di cani appositamente addestrati nel periodo Febbraio - Luglio;
 - catture tramite trappole selettive ed esche alimentari, controllate almeno una volta al giorno quando innescate, durante l'intero arco dell'anno
- obbligo per ciascun responsabile dell'intervento di compilare un'apposita scheda, elaborata dalla Provincia, riportante le generalità ed i porto d'arma dei cacciatori partecipanti, il numero, il sesso e la classe dei capi abbattuti, da restituire alla provincia;
- obbligo, ove richiesto dalla Provincia, di consegna, da parte del responsabile di ciascun intervento, delle carcasse, o di specifiche parti di esse, dei capi abbattuti.
- obbligo per la Provincia di trasmettere ogni anno all'ISPRA una relazione tecnica contenente i dati relativi ai censimenti ed ai prelievi realizzati.

Il controllo della Volpe nelle Zone di Rispetto Venatorio

Nel caso delle ZRV, sarà seguita la stessa disciplina prevista per le ZRC. Per questi istituti sarà attuata una progressiva riduzione delle immissioni, che avvengono tramite recinti di ambientamento, di selvaggina allevata in cattività fino alla totale sospensione di tale pratica entro il 2012 periodo di vigenza del

Piano Faunistico Venatorio e incentivato lo sviluppo di popolazioni selvatiche mediante la realizzazione di consistenti interventi di miglioramento ambientale.

Il controllo della Volpe nelle Aziende Faunistico Venatorie

Ai sensi del PFVP dal 2009 l'immissione di ogni soggetto selvatico nelle AFV può avvenire solo se condotta tramite idonei recinti a cielo aperto. Tale obbligo ha già portato nei primi due anni ad una diminuzione del numero dei soggetti immessi oltre ad un indubbio miglioramento delle popolazioni.

Si conviene che la gestione della Volpe all'interno delle AFV sia prevista solo qualora si pervenga, a regime, alla totale sospensione di immissioni di selvaggina di qualunque origine e qualora la gestione di tali istituti sia sottoposta alla seguente disciplina:

- miglioramento della gestione faunistica con conseguente progressiva riduzione delle immissioni di selvaggina allevata in cattività fino alla totale sospensione di tale forma di intervento entro il 2012, con potenziamento delle popolazioni selvatiche ottenibile mediante consistenti interventi di miglioramento ambientale. Oltre il 2012 sarà possibile autorizzare contenimento numerico di volpe solo nel caso in cui sarà stimata una densità superiore ad almeno 8 volpi/100 ettari
- Immissioni, nel periodo 2010-2012, di soggetti di cattura o, nel caso di animali allevati, solo tramite idonei recinti di ambientamento a cielo aperto e secondo uno specifico piano pluriennale autorizzato dalla Provincia che preveda modi, tempi, numero ed età dei capi.
- realizzazione ogni anno di azioni di monitoraggio della Volpe e delle specie di carattere gestionale (Lepre e Fagiano) da condursi nel tardo autunno con la tecnica del transetto diurno (Fagiano) e notturno (Volpe e Lepre) da parte dei concessionari e/o dei tecnici incaricati dalla Provincia al fine di valutare oltre che la consistenza della Volpe anche la consistenza delle altre due specie e quindi i risultati della gestione nel suo complesso, vale a dire non solo del controllo dei predatori ma anche e soprattutto dei miglioramenti ambientali
- elaborazione di piani di contenimento numerico della Volpe da parte della Provincia sulla scorta dei dati relativi non solo ai censimenti ma anche alla produttività riscontrata nelle diverse situazioni territoriali limitrofe a ciascuna AFV
- autorizzazione dei piani di prelievo rilasciata ogni anno dalla Provincia
- realizzazione di interventi di contenimento, sotto la responsabilità di una guardia aziendale nominativamente incaricata dal Titolare della AFV, coadiuvata da cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.37 della LRT 3/1994, nel rispetto del piano di prelievo assegnato
- al di fuori del periodo previsto dal calendario venatorio interventi di controllo della Volpe andranno esclusivamente realizzati con le seguenti tecniche:
 - abbattimento alla cerca ed all'aspetto senza l'ausilio di cani nel periodo Agosto - Febbraio;
 - sparo notturno con carabina a canna rigata e l'ausilio di fonti di luce, anche da automezzo, durante l'intero arco dell'anno lungo percorsi fissi concordati con la Provincia;
 - abbattimento in tana con l'ausilio di cani appositamente addestrati nel periodo Febbraio - Luglio;

- catture tramite trappole selettive ed esche alimentari, controllate almeno una volta al giorno quando attive, durante l'intero arco dell'anno
- obbligo anche per le AFV di compilare diligentemente un'apposita scheda, elaborata ed approvata dalla Provincia, riportante le generalità e le licenze di caccia dei cacciatori partecipanti, il numero, il sesso dei capi abbattuti, da tenere a disposizione della Polizia Provinciale per lo svolgimento dei necessari controlli e da restituire alla Provincia in occasione della presentazione del Piano annuale di gestione della AFV.
- obbligo per la Provincia di trasmettere ogni anno all'ISPRA una relazione tecnica contenente i dati relativi ai censimenti ed ai prelievi realizzati.

CORNACCHIA GRIGIA E GAZZA

La gestione faunistico venatoria e le azioni di controllo di Corvidi

Premessa

La programmazione di azioni di controllo della predazione esercitata dalla Cornacchia grigia e dalla Gazza nei confronti dei Fasianidi di interesse venatorio può determinare un significativo incremento del successo riproduttivo e della consistenza di specie preda quali il Fagiano, la Starna e la Pernice rossa. Tali azioni appaiono quindi coerenti con il dettato normativo nazionale e regionale purché condotte in modo puntuale, con tecniche selettive ed arrecando il minor disturbo verso specie non bersaglio.

E' importante sottolineare che data la ridotta superficie interessata dal controllo numerico dei corvidi (considerando tutte le ZRC, ZRV e metà delle AFV circa il 12% della superficie agro-forestale della Provincia), anche prelievi quantitativamente sostenuti non possono creare problemi di conservazione per le specie oggetto di controllo.

Finalità

L'esigenza di programmare azioni di controllo numerico delle popolazioni di Corvidi nasce da:

- reiterate situazioni di predazione esercitata nei confronti della fauna selvatica che incide particolarmente sulla riproduzione di alcune specie ornitiche.
- Danneggiamenti alle strutture, in particolar modo di quelle finalizzate all'irrigazione
- Danni a carico di colture, in particolar modo di fruttiferi e ortive

Metodi ecologici

Gli istituti di gestione faunistico-venatoria interessati all'attuazione del controllo numerico dei Corvidi con finalità antipredatorie dovranno perseguire un obiettivo di miglioramento della gestione affiancando al controllo numerico dei predatori le azioni di seguito indicate (metodi ecologici di cui all'art. 19 della legge n. 157/92):

- esclusione delle immissioni di selvaggina allevata in cattività o d'importazione;
- eventuale attuazione di piani eccezionali – una tantum - d'immissione finalizzati all'incremento numerico di nuclei naturali di selvaggina con durata predefinita (3-5 anni). Detti piani dovranno impiegare selvaggina traslocata proveniente da catture condotte sul territorio nazionale (lepri o fagiani) ed immessa in forma diretta, oppure giovani d'allevamento immessi in periodo estivo previa stabulazione in recinti a cielo aperto per almeno due settimane prima della graduale liberazione in natura;
- nelle aree ad agricoltura intensiva occorre provvedere all'incremento della disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la selvaggina (aree incolte), oltre che di colture a perdere;
- sospensione del prelievo delle specie ripopolate per tutta la durata del periodo d'immissione.

Luoghi del controllo numerico

Si conviene quindi che anche il controllo delle popolazioni di Cornacchia grigia e Gazza sia esercitato, nel rispetto di piani di controllo di carattere conservativo predisposti sulla scorta di specifiche operazioni di monitoraggio delle popolazioni

oggetto degli interventi, nelle sole ZRC, ZRV, CPPS e AFV e in una fascia di territorio adiacente a tali istituti per una profondità di 500 metri.

Tecniche e periodi del monitoraggio delle consistenze

Il controllo della Cornacchia grigia e della Gazza all'interno delle ZRC, ZRV, CPPS e AFV sarà autorizzato dalla Provincia sulla scorta dei risultati delle operazioni di monitoraggio condotte dai rispettivi tecnici, nelle AFV circa la consistenza sia delle specie da sottoporre a controllo, Cornacchia grigia e Gazza, sia di quelle per la tutela delle quali s'intende realizzare il controllo stesso (Fagiano in primis).

Il monitoraggio dei Corvidi andrà condotto tramite avvistamenti degli individui e dei nidi percorrendo transetti anche con autovettura ogni anno a fine inverno (Febbraio-Marzo). Tali transetti consentiranno di definire degli indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA) riferiti a ciascuna unità territoriale di gestione.

Tecniche e periodi del controllo numerico

Ogni anno la Provincia autorizzerà piani di controllo numerico delle due specie all'interno delle ZRC, delle ZRV e delle AFV compresa una fascia esterna non superiore a 500 metri. Gli interventi saranno autorizzati previo invio di idonea cartografia relativa alla limitata area in cui viene collocata la gabbia. Il controllo avverrà esclusivamente mediante la cattura in vivo con gabbie-trappole selettive del tipo Larsen e di tipo letter-box che, anche in considerazione del clima mite che caratterizza l'intera provincia, saranno impiegate nel periodo **1 Marzo - 31 Luglio**. Il numero delle trappole impiegate dovrà essere proporzionale alla superficie dell'istituto. Le trappole autorizzate andranno contrassegnate da una targhetta rilasciata dalla Provincia.

Operatori

L'impiego delle trappole Larsen sarà attuato da cacciatori abilitati nominativamente autorizzati, sotto il controllo degli Agenti di cui all'art.51, anch'essi nominativamente autorizzati; gli uni e gli altri opereranno sotto il controllo a campione della Polizia Provinciale.

Onde migliorare l'efficienza e la selettività d'azione del trappolaggio occorre attenersi all'allegato "Protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola" che costituisce parte integrante del presente documento e che andrà sottoscritto dagli operatori al momento della consegna delle gabbie.

Nelle AFV l'impiego delle trappole Larsen sarà attuato dal personale di vigilanza di ciascuna AFV, nominativamente autorizzato dalla Provincia, che opererà sotto il controllo a campione della Polizia Provinciale.

Scheda di controllo numerico

In ogni caso (ZRC, ZRV, CPPS e AFV) le cornacchie grigie, le gazze catturate (soppresse nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ISPRA) ed eventuali soggetti appartenenti a specie non obiettivo catturati incidentalmente (e immediatamente liberati), dovranno essere segnalati su un'apposita "Scheda di controllo numerico dei Corvidi" approvata dalla Provincia da riconsegnare agli ATC o per le AFV alla Provincia contestualmente al Piano annuale di gestione. Sulla scheda andrà indicata, per ogni uscita e per ogni gabbia in dotazione, la data, la località ed il numero di esemplari catturati.

Quantitativi

Il quantitativo di soggetti da prelevare sia per la gazza sia per la cornacchia viene stabilito per le ZRC, ZRV, CPPS e le AFV adottando definiti parametri, ovvero un numero di capi da inserire nel piano di controllo per i vari scaglioni di I.K.A (IKA < 0,5 = 0 capi, IKA > 0,5 e < 1 = 15 capi; IKA >1 e < 2 = 35 capi, IKA > 2 = 60 capi) riferiti a ciascun Istituto di gestione. In ogni caso non andrà oltrepassato il limite annuo di tremila capi complessivi rimossi.

Verifiche periodiche

Sulla scorta delle informazioni che i responsabili dei vari istituti di gestione annualmente forniranno alla Provincia e/o all'ATC per quanto riguarda sia la dinamica della consistenza delle popolazioni di Corvidi, sia i risultati del controllo numerico acquisiti dalla "Scheda di controllo numerico dei Corvidi" di cui sopra, sarà prodotto dalla Provincia, con periodicità quinquennale, un documento di rendicontazione delle attività di controllo dei Corvidi.

In questa sede potranno trovare spazio anche proposte di aggiustamenti e/o modifiche al piano in parola riguardati sia criteri di natura generale, sia inserimenti od esclusioni inerenti specifici istituti. Il tutto potrà essere sottoposto a valutazione da parte dell'ISPRA.

NUTRIA

Premessa

La Nutria, specie invasiva di origine alloctona, ha anche in provincia di Grosseto un forte impatto nei confronti oltre che delle colture agricole anche degli argini dei corsi d'acqua e degli specchi lacustri, nonché delle scarpate delle strade e delle linee ferroviarie. La stessa è in grado di causare danni ambientali in particolari microambienti (basti pensare ai danneggiamenti alle specie vegetali nelle biocenosi palustri) e disturbo alla nidificazione di specie rare nelle zone umide provinciali oltre a rischi sanitari, in quanto potenziale vettore/serbatoio di agenti patogeni.

A fronte di ciò una durevole eradicazione della specie su scala provinciale appare a tutt'oggi operazione assai improbabile (Linee guida gestione Nutria, ISPRA).

Obiettivo

Finalità del piano è quella di perseguire l'eradicazione della specie.

Metodi ecologici di limitazione dei danni

Allo stato non vi sono metodi ecologici applicabili su ampia scala e dotati di un buon rapporto costi/benefici impiegabili per la limitazione dei danni arrecati dalla Nutria.

Il controllo numerico

Gli interventi di contenimento numerico della specie potranno essere autorizzati in tutto il territorio provinciale.

Modalità attuative

Il contenimento della Nutria tramite catture con trappole selettive e uso di idonee esche alimentari, in considerazione dell'elevato grado di efficacia e selettività che offre e dell'assenza di disturbo, rimane il metodo di controllo numerico della Nutria da privilegiarsi.

Le trappole dovranno essere autorizzate mediante contrassegno rilasciato dalla Provincia. Gli esemplari catturati saranno soppressi in modo rapido ed in grado di minimizzare stress e sofferenze per gli animali e le carcasse smaltite a termini di legge. L'impiego delle trappole potrà essere affidato ad operatori di cui all'art.37, nominativamente autorizzati, sotto il controllo degli Agenti di cui all'art.51, anch'essi nominativamente autorizzati. Gli uni e gli altri opereranno sotto il coordinamento della Polizia provinciale.

Il contenimento potrà essere attuato anche tramite abbattimento diretto dei soggetti mediante arma da fuoco ad opera esclusiva degli agenti del corpo di polizia provinciale o di agenti di cui all'art. 51 nominalmente individuati. Le nutrie catturate per mezzo di gabbie-trappola potranno essere sopresse con arma da fuoco (avendo cura di non danneggiare la trappola) o con altri metodi che garantiscano una rapida morte e che minimizzino stress e sofferenze degli animali. Lo smaltimento delle carcasse avverrà tramite le modalità concordate con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Solo in casi particolari la Polizia Provinciale o gli agenti di cui all'art.51 potranno avvalersi della collaborazione degli operatori abilitati ai sensi dell'art.37 anche

mediante l'uso dell'arma da fuoco. Il contenimento tramite abbattimento diretto potrà essere effettuato solo in specifiche località (es. laghetto, diga etc...) in corrispondenza di evidenti danni alle colture agricole, all'ambiente, alle arginature dei corsi acquei.

Quantitativi annui massimi ammessi al prelievo

Considerato lo status di specie alloctona indesiderata proprio del roditore non si prevedono limitazioni né per quanto riguarda il numero di capi oggetto di rimozione, né relativamente al periodo stagionale d'intervento.

Verifiche periodiche

Con periodicità quinquennale la Provincia produrrà un documento di rendicontazione delle attività di controllo numerico della Nutria. Questo rappresenterà il necessario momento di confronto tra lo sforzo profuso (nutrie eliminate, gabbie impiegate, efficacia del sistema) e la dinamica dei danni (ecologici, agricoli, idraulici ecc.). In questa sede potranno trovare spazio proposte di aggiustamento e/o modifica al protocollo circa i vari aspetti operativi. Il tutto sarà sottoposto a valutazione da parte dell'ISPRA.

TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE

Premessa

L'elevata concentrazione di tortore dal collare orientale *Streptopelia decaocto decaocto* può causare danni alle attività agricole e produttive (attività zootecniche).

Attraverso l'integrazione di azioni di disturbo e interventi di abbattimento si persegue una locale riduzione della consistenza delle popolazioni, ma soprattutto un allontanamento della specie dalle aree a rischio di danneggiamento.

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

Ambiti territoriali di controllo

Il controllo numerico della tortora dal collare orientale può essere realizzato in caso di accertati gravi danni alle colture agricole o ad altre attività produttive (allevamenti zootecnici).

Metodi ecologici

Nel caso di asporti di porzioni di colture agricole occorrerà anzitutto fare ricorso allo sparo a salve mentre negli allevamenti zootecnici e nei magazzini di stabulazione di cereali occorre prevedere la protezione, ad esempio tramite porte basculanti degli accessi oltre che delle finestrate tramite reti.

Mezzi e tempi di intervento

La Provincia, verificata l'inefficacia o l'impossibilità dell'applicazione dei suddetti metodi ecologici, potrà dare corso ad azioni di controllo numerico.

Le operazioni di controllo sono realizzate in stretta relazione ai luoghi in cui i danni sono osservati e nelle loro immediate vicinanze e ai tempi dei danneggiamenti.

Al fine della tutela di alcune specifiche colture agricole (girasole e mais) , si continuerà ad autorizzare azioni a carattere dissuasivo (spari a salve), finalizzate ad allontanare gli animali dalle aree a rischio, integrate con abbattimenti da appostamento a scopo rafforzativo di un numero massimo di 80 capi per stagione per ciascun sito d'intervento.

Gli abbattimenti saranno realizzati da personale abilitato nominalmente autorizzato dalla Provincia sotto il controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale che può avvalersi di 10 collaboratori. L'intervento potrà essere autorizzato nel periodo di maturazione delle colture di girasole e mais dal 1 giugno al 30 settembre, avendo comunque cura di prevedere nei singoli atti autorizzativi:

- a) la sospensione degli interventi al termine del raccolto;
- b) la possibilità di intervento per una distanza non superiore a metri 100 dal coltivo;
- c) il divieto di impiego di richiami di qualsiasi genere, compresi quelli acustici.

Nel caso di asporti negli allevamenti zootecnici l'intervento potrà avere durata per l'intero anno.

Quantitativi annui massimi ammessi al prelievo

Considerato lo status proprio del Columbide si reputa di indicare un tetto massimo annuo di rimozione pari a 3000 individui.

SILVILAGO

Premessa

L'obiettivo del presente piano è quello dell'eradicazione del silvilago *Sylvilagus floridanus*, al fine di rimuovere questa specie alloctona dal territorio provinciale, in ottemperanza dell'art. 8, c. 4bis, della L.R. n. 20/02, così come modificata dalla L.R. n. 53/07. La presenza del silvilago, anche per conoscenza diretta dell'ufficio, è nota in particolare nelle zone Sud della provincia. Oltre alla necessità di prevenire l'insorgenza di danni alle colture, l'eradicazione del silvilago assume particolare importanza anche sotto il profilo della conservazione del patrimonio faunistico autoctono e della conservazione della biodiversità faunistica del territorio grossetano. Infatti, la specie potrebbe potenzialmente diffondersi ed entrare in competizione con la lepre comune *Lepus europaeus*, ma soprattutto con la lepre italica *Lepus corsicanus*, specie endemica italiana minacciata di estinzione. L'area di distribuzione del silvilago in provincia di Grosseto è, infatti, limitrofa all'area di distribuzione della residua popolazione di lepre italica. Inoltre, è noto che questi Lagomorfi sono soggetti a patologie comuni.

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

Ambiti territoriali di controllo

Gli interventi di eradicazione dovranno interessare sia le aree protette, sia gli Ambiti territoriali di Caccia interessati.

E' prevista anche una verifica dell'attività di eventuali allevamenti di selvaggina allo scopo di prevenire eventuali ulteriori immissioni abusive.

Mezzi e tempi di intervento

Gli interventi di controllo saranno effettuati preferibilmente nel periodo ottobre-marzo, ovvero nella fase di minor consistenza della popolazione e di migliore visibilità rispetto allo sviluppo della vegetazione.

Sarà mantenuta una periodica attività di monitoraggio (I.K.A. notturni con faro) sull'abbondanza e la dinamica di popolazione del silvilago.

Le operazioni saranno realizzate con l'impiego di reti o trappole di cattura ed eventualmente di arma da fuoco.

La soppressione dei silvilaghi catturati spetta in via esclusiva all'Agente incaricato. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente. Ogni soggetto catturato di altra specie deve essere liberato sul posto.

STORNO

Lo scopo del presente piano di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) è quello di limitare i danni alle colture attraverso l'integrazione e il coordinamento di metodi che non mirano alla riduzione della consistenza delle popolazioni, ma piuttosto all'allontanamento degli uccelli dalle aree dove la loro presenza è in grado di portare danni alle colture agricole.

Modalità di esecuzione delle attività di controllo Ambiti territoriali di controllo

Il controllo dello storno può essere realizzato all'interno degli istituti faunistici privati (AFV, AAV, CPRFS), nelle ZRC, ZRV, Demanio Regionale, divieti di caccia ai sensi dell'art. 33 della L.R. 3/94, Fondi Chiusi e nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

Mezzi e tempi di intervento

Per ottenere risultati concreti di contenimento dei danni alle colture, gli interventi devono prevedere misure dissuasive incruente finalizzate ad allontanare gli animali dalle colture a rischio, integrate con abbattimenti di un numero modesto di capi (massimo 20 capi per intervento, massimo 200 per operatore a stagione di attività) a scopo rafforzativo dell'effetto deterrente delle altre misure adottate. Le operazioni di controllo sono realizzate esclusivamente all'interno di aziende agricole, negli appezzamenti coltivati in cui i danni possono verificarsi e in particolare in presenza di colture pregiate e nelle loro immediate vicinanze (orientativamente entro una distanza di 100 metri dagli appezzamenti), ai periodi di sensibilità delle diverse colture: es. ciliegi ed altri frutti (dal 15 maggio al 15 luglio), viti (dal 1 agosto al 10 ottobre), ulivi (dal 20 ottobre al 20 dicembre) e comunque solo in presenza del frutto pendente.

Nelle azioni dissuasive sono compresi tutti gli accorgimenti per minimizzare l'assuefazione agli strumenti deterrenti, come limitare l'uso dei dissuasori ai momenti cruciali (semina, maturazione della coltura a rischio), variare l'orario di attivazione in modo imprevedibile, alternare frequentemente gli stimoli, oltre a rinforzarli vicendevolmente attraverso un uso integrato di più mezzi, ad esempio dissuasori acustici (petardi, spari a salve, cannoncini a gas, emettitori di rumori vari, ecc.) ed ottici ("pallone predator", nastri riflettenti, specchi girevoli, spaventapasseri tradizionali e innovativi, ecc.).

Al fine di consentire una valutazione dell'efficacia delle azioni di controllo intraprese e affinare le modalità di intervento nel tempo, la Provincia provvederà a stimare l'entità annuale dei danni arrecati dallo storno alle colture.

COLOMBO DI CITTA'

Premessa

L'attuale status ecologico e normativo (sentenza della Corte di Cassazione n. 2598 Sez. III Penale del 26 gennaio 2004) proprio del colombo di città (*Columba livia* forma domestica) e le crescenti problematiche legate prevalentemente all'asporto di porzioni di colture agrarie, richiedono l'impostazione di un piano di controllo numerico del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica).

Il presente protocollo consente di pianificare su scala pluriennale le linee guida per le azioni di controllo del Colombo di città sul territorio provinciale in base al disposto dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dell'art. 37 Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3.

Obbiettivi

La finalità del presente piano è il contenimento dei danni su scala provinciale relativamente alle semine primaverili di alcune colture agrarie (girasole, pisello, mais e soia) ed alla fase di maturazione di girasole, mais e favino. Inoltre s'intende fronteggiare il problema degli asporti di cariossidi nei depositi di stoccaggio e quello della veicolazione di patologie negli allevamenti avicoli (tacchini, galline ovaiole, ecc.) e in generale zootecnici.

Metodi ecologici

Per la prevenzione degli asporti su colture di pieno campo e su allevamenti zootecnici allo stato brado non risultano impiegabili metodi ecologici dotati di un buon rapporto costi/benefici. Invece per quanto riguarda gli allevamenti avicoli intensivi ed i depositi di stoccaggio di cariossidi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati, è possibile provvedere all'applicazione di efficaci sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. Ciò può essere fatto attraverso la posa di reti di maglia adeguata a protezione delle strutture con finalità anti-intrusiva e con la predisposizione agli accessi delle corsie di porte basculanti con ante in PVC trasparente o meccanismi simili. In tal modo è possibile escludere l'accesso dei volatili limitando sia il prelievo di cariossidi, sia la trasmissione di patologie. Rappresentando questi approcci altrettanti metodi ecologici ai sensi del disposto dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157/92, ad essi viene attribuita prioritaria attuazione laddove ragionevolmente attuabili. In subordine all'attuazione delle suddette misure si potrà dare corso ad azioni di controllo numerico.

Interventi

Ciascun intervento sarà preceduto da una specifica segnalazione di danno e dalla verifica da parte della Provincia circa la realizzazione dei suddetti metodi ecologici. dovrà contemplare l'abbattimento con arma da fuoco. Le operazioni mediante abbattimento con arma da fuoco andranno concentrate esclusivamente a ridosso delle colture in attualità di coltivazione e degli allevamenti in cui si manifestano i danni. I luoghi dovranno pertanto coincidere con l'ubicazione delle colture/allevamenti danneggiati. La stagione di controllo potrà avere inizio dal mese di aprile e dovrà avere termine entro la fine del mese ottobre di ciascun anno in cui si sviluppa il presente Protocollo Tecnico.

Operatori

Gli abbattimenti saranno realizzati da un Agente di Vigilanza di cui all'art. 51 della L.R. Toscana 3/94, il quale per l'attuazione degli interventi può avvalersi dei soggetti previsti all'art. 37 della L.R. 3/94. L'effettuazione dei necessari controlli sui contenimenti spetta al Corpo di Polizia Provinciale che li realizzerà a campione. Inoltre le operazioni di controllo saranno registrate tramite la compilazione di apposite schede tecniche che l'Agente responsabile dovrà trasmettere alla Provincia.

Il personale incaricato dovrà indossare apposito contrassegno numerato di riconoscimento anche a distanza.

Durata e rendicontazione

Il piano ha la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Al termine del quinquennio di validità del presente Protocollo Tecnico la Provincia si impegna a produrre all'ISPRA un documento di rendicontazione delle attività svolte. Questo documento rappresenterà il necessario momento di verifica tra lo sforzo profuso (capi eliminati, operatori impiegati, metodi ecologici posti in essere, efficacia del sistema espressa come rapporto catture/operatore) e la dinamica dei danni contestualmente registrata. In questa occasione potranno trovare spazio eventuali proposte di modifica/prosecuzione del piano riguardanti i vari aspetti operativi.

Quantitativi massimi annui ammessi al prelievo

Considerato lo status proprio del Columbide si reputa di indicare un tetto massimo annuo di rimozione pari a 10.000 individui.

INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

La realizzazione di interventi di controllo che esulino dai casi e dai contesti sopra descritti, andranno autorizzati dalla Provincia sulla base di uno specifico parere dell'IPRA e di una valutazione del tipo di impatto registrato, delle misure di prevenzione applicate e dei piani di abbattimento proposti.

n. 5 allegati

Responsabili dell'istruttoria:

- per ISPRA: Roberto Cocchi, Piero Genovesi, Francesco Riga e Valter Trocchi
- per la Provincia di Grosseto: Massimo Machetti, Giorgia Romeo

Provincia Di Grosseto

Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale

Il Dirigente responsabile

Il Dirigente responsabile

Dott. Giampiero Sammuri

Dott. Silvano Toso

_____, li __.__.2011

